



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E
PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.07.2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione;

Art. 2 – Istituzione dell’albo degli avvocati esterni;

Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco;

Art. 4 – Procedura per l’inserimento nell’Elenco dei Legali esterni;

Art. 5 - Valutazione delle candidature;

Art. 6 - Cancellazione dall’Elenco

Art.7 - Trasparenza nel conferimento degli incarichi

Art. 8 – Criteri per l’affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Albo

Art. 9 - Compenso professionale. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali

Art. 10 - Formalizzazione degli incarichi

Art. 11 - Pubblicità degli incarichi

Art. 12 - Obbligo di informazione

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Art. 14 – Norme di rinvio

All. A – Disciplinare

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione - le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Monte Porzio Catone degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale, si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Monte Porzio Catone in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, nonché in sede di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita.
3. Vengono, quindi, stabilite le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati, ognualvolta il Comune di Monte Porzio Catone è costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei diritti, tenuto conto che la vigente dotazione organica dell'Ente non prevede la figura professionale dell'Avvocato Comunale.

Art. 2 - Istituzione dell'albo degli avvocati esterni.

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area in cui è ricompreso il Servizio Contenzioso, secondo le modalità descritte nei successivi commi.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A – *CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO*: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.), Tribunale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P. – T.A.S.P.).
 - Sezione B – *CONTENZIOSO CIVILE*: assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.
 - Sezione C – *CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO*: assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte d'Appello e Cassazione – Sezione Lavoro.
 - Sezione D – *CONTENZIOSO PENALE*: assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione.

- Sezione E – *CONTENZIOSO TRIBUTARIO*: assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie e al Giudice di Pace.

3. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria, innanzi al Giudice di Pace e nelle procedure di ammissione alle stato passivo delle procedure concorsuali, la decisione di promuovere o resistere in giudizio spetta ai rispettivi Responsabili di Settore, i quali potranno stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria Area.

4. L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. La formazione dell’Albo, a seguito dell’approvazione del presente regolamento, sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell’Area in cui è ricompreso il Servizio Contenzioso, di un Avviso da pubblicare sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, di ricerca di professionisti sia in forma singola che associata. Nell’elenco così formato verranno inseriti gli avvocati che ne avranno fatto richiesta e rimarranno inseriti fintanto che non verrà richiesta dal professionista la sua cancellazione, ovvero finché non ne verrà escluso per le cause indicate nei successivi articoli. Detto elenco verrà aggiornato ogni anno e chiunque potrà presentare istanza per l’inserimento in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, qualora venga richiesta l’iscrizione durante l’anno l’inserimento nell’Albo dell’Ente, avrà effetto a partire dal 2 gennaio dell’anno successivo alla richiesta.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, saranno inseriti nell’Elenco in ordine strettamente cronologico di assunzione al protocollo della domanda di iscrizione. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di Monte Porzio Catone di conferimento di incarichi. Il Comune di Monte Porzio Catone provvederà, di volta in volta, a conferire l’incarico professionale di tipo fiduciario con apposito provvedimento, scegliendo tra quelli inseriti nell’Elenco, in base alla sottocategoria di interesse.

6. Resta salva la facoltà di conferire incarichi ad avvocati non iscritti nell’Elenco, in caso di particolarità della controversia sia per la novità del *thema decidendum* o comunque per la novità della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato, nel rispetto comunque dei principi di cui all’art. 1 del presente Regolamento.

Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco.

1. Nell’elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione Europea;

- b) godimento diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente né di avere cause ostative a contrarre con la P. A.;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- f) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Monte Porzio Catone, ossia non patrocinare cause contro l'Ente, contro i componenti dei suoi organi istituzionali e contro il personale in servizio, impegnandosi, quindi, a non assumere incarichi contro il Comune di Monte Porzio Catone per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente; nel caso di studio associato detta condizione deve essere soddisfatta da tutti i legali che ne fanno parte;
- h) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- i) non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;
- l) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- m) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
- n) essere in possesso dell'assicurazione professionale obbligatoria.

2. In caso di studio associato tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti allo studio.

Art. 4 – Procedura per l'inserimento nell'elenco degli avvocati esterni.

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della sezione dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Ogni singolo professionista potrà essere inserito in una sola sezione dell'elenco. Nel caso in cui un unico professionista ha richiesto l'iscrizione in diverse sezioni dell'elenco verrà d'ufficio iscritto nella sezione corrispondente alla domande assunta al protocollo prioritariamente. Se l'iscrizione nelle diverse sezioni dell'elenco è fatta con unica istanza, il professionista verrà iscritto nella prima sezione indicata.

2. La domanda, sottoscritta dal professionista interessato o dal rappresentante dello studio associato, dovrà essere indirizzata al Comune di Monte Porzio Catone – Servizio Contenzioso, e dovrà contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome e dati anagrafici. Nel caso di studio associato il nome dello studio e il nominativo con i dati anagrafici di tutti i componenti dello studio;
- indirizzo dello studio, recapito telefonico, fax e pec;
- codice fiscale e partita IVA;
- estremi dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine di appartenenza e decorrenza;
- specificazione dell’attività prevalente;
- eventuali ulteriori specializzazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, relativa data;

3. Alla domanda deve essere comunque unita la seguente documentazione:

- autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000, di iscrizione all’Albo Professionale e con la specificazione che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte;
- attestazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Monte Porzio Catone in conflitto di interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento comunale e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

4. L’iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.

5. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

6. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

7. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.

Art. 5 - Valutazione delle candidature.

1. La sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, come pure l'assenza di eventuali cause ostative, verrà valutata dal Responsabile dell'Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso.

2. Al Responsabile dell'Area in cui è inserito il Servizio Contenzioso, a seguito dell'approvazione del presente regolamento spetterà la formazione dell'Albo. Ai fini della sua formazione dovrà essere pubblicato un Avviso sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, di ricerca di professionisti sia in forma singola che associata. Potranno essere inseriti nell'elenco tutti gli avvocati che ne avranno fatto richiesta, fermo restando la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, da parte del Responsabile dell'Area in cui è inserito il Servizio Contenzioso. I professionisti rimarranno inseriti fintanto che non verrà richiesta dallo stesso professionista la sua cancellazione, ovvero finché non ne verrà escluso per le cause indicate nei successivi articoli.

3. All'esito della relativa valutazione, l'elenco dei candidati ritenuti idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e verrà aggiornato annualmente, ossia entro il 2 gennaio di ogni anno, in esito alla richiesta dei professionisti che ne avranno fatto richiesta durante l'anno precedente.

Art. 6 - Cancellazione dall'Elenco.

1. Il Responsabile dell'Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso, con proprio provvedimento, dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti, delle associazioni tra avvocati e delle società di professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- e) successivamente al conferimento dell'incarico, abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi della stessa;

f) abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.

2. Il Comune di Monte Porzio Catone si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'Elenco

Art. 7 - Trasparenza nel conferimento degli incarichi.

1. In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti dal Responsabile dell'Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso, tenuto conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui agli articoli precedenti, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi.

2. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.

3. La nomina del difensore spetta al Responsabile dell'Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso, secondo l'organizzazione interna dell'Ente, previa istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Area competente sulla base della natura del giudizio. La procedura da seguire è diversa a seconda se l'Amministrazione sia attore o convenuto:

- Attore

Qualora vi siano motivi o ragioni da far valere in sede giudiziaria, il Responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, predispone apposita relazione nella quale evidenzia l'opportunità e/o necessità di adire le vie legali. La relazione viene trasmessa al Responsabile dell'Area in cui è inserito il Servizio Contenzioso che proporrà alla Giunta Comunale la valutazione sull'opportunità di introduzione del giudizio.

- Convenuto

Qualsiasi atto di natura legale che sia protocollato e/o notificato al Comune di Monte Porzio Catone deve essere trasmesso al Responsabile dell'Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso, il quale, a sua volta, invita il Responsabile del Servizio competente per materia ad istruire e relazionare in merito, esprimendo il proprio parere in merito alla eventuale costituzione in giudizio. Ricevuta la relazione il Responsabile dell'Area in cui è inserito il Servizio Contenzioso proporrà alla Giunta Comunale la valutazione sull'opportunità di introduzione del giudizio.

Art. 8 – Criteri per l'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile dell'Area in cui è inserito il Servizio Contenzioso.

2. Il Responsabile dell'Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso, che ha la gestione dell'Albo Comunale, effettuerà la scelta del Professionista a cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico e porrà in essere tutti gli atti consequenziali e necessari per dare esecuzione alla deliberazione di conferimento dell'incarico.

3. Il Responsabile dell'Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso, nella scelta, dovrà scrupolosamente attenersi ai seguenti, indefettibili, criteri:

- tipologia del contenzioso: si dovrà attingere all'Albo dell'Ente con valutazione prioritaria della tipologia del contezioso. L'incarico dovrà essere, quindi, conferito ai professionisti inseriti nella sezione corrispondente, valutando anche specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di consequenzialità (appello) o complementarietà (incarichi precedentemente conferiti al difensore aventi il medesimo oggetto): si dovrà quindi confermare l'incarico al medesimo professionista del precedente grado a meno che nel precedente grado non ne sia stato contestato l'operato e nel caso di cause aventi il medesimo oggetto dovrà essere confermato il medesimo professionista (anche in questo caso a meno che non ne sia stato contestato l'operato);
- foro di competenza della causa da affidare;
- nel rispetto del principio della rotazione, al fine della tutela dell'Ente, gli affidamenti dovranno essere conferiti rispettando la rotazione ma anche il grado di difficoltà del patrocinio affidato;

4. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichì conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e opportunità.

5. L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti anche non iscritti all'Albo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per le motivazioni indicate nello stesso articolo 2.

6. Ove si riscontrassero difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto dall'incarico, ovvero ingiustificati ritardi negli adempimenti oggetto dell'incarico stesso, verrà sospeso ogni pagamento, previa formale contestazione di addebito e fatta salva ogni azione dovuta per eventuali danni subiti dall'Ente a causa di tali difformità e ritardi.

7. I legali incaricati dovranno sottoscrivere apposito disciplinare presso l’Ufficio Contenzioso, secondo l’allegato schema.

Art. 9 - Compenso professionale. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali.

1. All’avvocato prima del conferimento dell’incarico verrà chiesto di inviare un preventivo delle attività da porre in essere per il corretto svolgimento dell’incarico. Il preventivo verrà, quindi, valutato e approvato dal Responsabile dell’Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso.

2. Il preventivo dovrà essere redatto secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 55/2014, con applicazione dei parametri medi per le diverse fasi previste, senza alcuna maggiorazione, oltre oneri come per legge, spese generali, C.P.A., I.V.A. e rimborso delle spese vive da sostenere purché poi documentate in occasione della presentazione della richiesta a saldo. Per le seguenti materie: recupero crediti, procedimenti in materia tributaria, procedure concorsuali e fallimentari, nonché nelle procedure di negoziazione assistita e di mediazione i parametri medi previsti dal vigente D.M. n. 55/2014 dovranno applicati ai minimi tariffari.

3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Al conferimento dell’incarico, verrà corrisposto all’avvocato un acconto pari al 50% del preventivo approvato. Il rimanente 50% verrà corrisposto a conclusione del giudizio, previa valutazione da parte del Responsabile dell’Area nella quale è ricompreso il Servizio Contenzioso, dell’attività effettivamente svolta e documentata. Nel caso in cui non dovessero essere svolte una o più fasi previste nel preventivo queste verranno decurtate dal saldo finale così come verranno decurtate le spese non documentate.

5. L’Avvocato si impegna a presentare la relativa fattura (emessa e trasmessa con le modalità previste dalla normativa vigente) in conformità ai pagamenti richiesti. L’Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

6. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico della controparte, il Professionista dovrà impegnarsi a porre in essere tutte le azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal Giudice e il Comune di Monte Porzio Catone provvederà ad anticipare solo le spese borsuali necessarie alla proposizione dell’azione esecutiva che si renderà necessaria. In tal caso:

- se il professionista avrà recuperato le spese legali dalla parte soccombente potrà trattenere l’eventuale parte eccedente il compenso pattuito, liquidato dal Giudice, detratto il compenso già ricevuto dal Comune di Monte Porzio Catone, oltre agli onorari che gli saranno liquidati giudizialmente per la procedura esecutiva ed effettivamente recuperati;

- in caso di comprovato mancato recupero delle spettanze il Comune di Monte Porzio Catone liquiderà al professionista esclusivamente il compenso professionale convenuto all'atto del conferimento dell'incarico.

7. In caso di compensazione o soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista, nel rispetto della convenzione di incarico.

8. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

9. In caso di transazione in pendenza del giudizio, al professionista spetterà unicamente il compenso professionale di cui al D.M. n. 55/2014 rispetto alle fasi effettivamente svolte, oltre alla maggiorazione del 25% della fase decisionale, ex art. 4, comma 6 del medesimo decreto.

10. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia opportuno o necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese al pagamento delle spese di domiciliazione e degli onorari spettanti per l'attività richiesta e posta in essere dal domiciliatario, senza diritto al rimborso da parte del Comune di Monte Porzio Catone in nessun caso.

11. Nel caso di sopravvenuta incompatibilità con l'incarico conferito, il professionista incaricato ne darà tempestiva comunicazione al Comune di Monte Porzio Catone il quale provvederà al pagamento delle sole attività effettivamente svolte fino alla data di cessazione dell'incarico.

12. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico, come da schema allegato al presente Regolamento.

Art. 10 - Formalizzazione degli incarichi.

1. Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato e ciò per evitare approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.

2. La formalizzazione degli incarichi è effettuata con determinazione assunta dal Responsabile del Servizio Contenzioso, previa deliberazione della Giunta Comunale inerente la costituzione in giudizio.

3. Il Servizio Contenzioso trasmette al professionista la deliberazione della Giunta Comunale inerente la costituzione in giudizio, la Determinazione Dirigenziale di conferimento dell'incarico, il disciplinare e la procura sottoscritta dal Sindaco, nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per il giudizio.

4. Tutti gli uffici del Comune anche con la collaborazione del Servizio Contenzioso avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

Art. 11 - Pubblicità degli incarichi.

1. L'Ufficio Affari Legali provvede alla tenuta di un elenco di tutti gli incarichi conferiti agli Avvocati del Libero Foro. Nel predetto elenco sono riportati, tra l'altro:

- a) le generalità del professionista incaricato;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) gli estremi dell'atto di conferimento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e della sua durata;
 - d) l'importo del compenso pattuito;
 - e) curriculum vitae del professionista incaricato;
 - f) l'attestazione sottoscritta dal professionista non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
2. I dati indicati nell'elenco previsto dal presente articolo sono resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone.
3. Al pari del Registro degli incarichi dovrà essere pubblico anche l'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune sul sito istituzionale.

Art. 12 - Obbligo di informazione.

1. I professionisti incaricati s'impegnano, in sede di disciplinare, ad informare per iscritto il Servizio Contenzioso su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

2. Al Servizio Contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché le memorie i documenti e gli atti in generale depositate dalle altre parti del giudizio, in modo tale da consentire la conoscenza e la valutazione del generale interesse del Comune.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali.

1. I dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personal - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", a seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa

nazionale al Regolamento UE 2016/679, mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni.

2. Titolare del trattamento: Comune di Monte Porzio Catone

Art. 14 - Norme di rinvio

1. In applicazione del presente Regolamento non sarà posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale di gara d'appalto o trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi.
2. Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.
3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e da tale data si intenderà abolito ogni precedente regolamento in materia.